


3



Istituto Superiore di Sanità

Istituto Superiore di Sanità

Prot 28/03/2014-0011210



Class: CSC.06

1

Roma,
VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TELEFONO: 06 49901
TELEFAX: 06 49387118
<http://www.iss.it>

Prot N° 000300/CSC.5 del 8/01/14 CSC 59

Risposta al N° 30176 del 23/12/13

Allegati 11

Dott. Mariano Grillo
DG per le valutazioni ambientali
Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare
e-mail Pec:
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificaione la
tutela e la sicurezza ambientale e per
l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischì industriale
e-mail Pec:
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Assoggettabilità ai disposti del D.lgs.334/99 e smi dello stabilimento Teorema SpA sito in Acquaviva delle Fonti (Ba). Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non.

In riferimento alla richiesta pervenuta al Centro, si fa presente quanto segue.

La classificazione delle sostanze pericolose rientra nel campo di applicazione del Regolamento 1272/2008/CE relativo alla Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose (regolamento CLP) in vigore dal 20 gennaio 2008. A partire dal 1° dicembre 2010 le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate in accordo ai requisiti di tale regolamento. Non sono più in applicazione i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose secondo il D.lgs 52/97 (recepimento della Direttiva 67/548/CEE).

Nel Regolamento CLP sono definiti i criteri di classificazione e le nuove categorie di pericolo suddivise a loro volta in classi e relative indicazioni di pericolo (Hazard Statement); nell'allegato VI è inoltre presente l'elenco delle sostanze che sono state classificate in modo armonizzato dall'UE con la classificazione secondo CLP (tabella 3.1) e secondo Dir. 67/548 (tabella 3.2).

L'asbesto è presente nell'allegato VI del CLP in tabella 3.1 con la classificazione Cancerogeno Cat 1A e STOT RE 1 con le indicazioni di pericolo H350 e H372 e nella tabella 3.2 con la classificazione Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23. La classificazione secondo CLP di fatto è una trasposizione della classificazione secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE, infatti

- la cat STOT RE 1 (tossicità specifica per organo bersaglio per esposizioni ripetute) corrisponde alla classificazione, secondo la Dir. 67/548/CEE, con la frase R48/23;
- la classificazione come carc. Cat 1 A secondo CLP corrisponde alla classificazione come Carc. Cat 1 secondo la direttiva 67/548/CEE.

Il D.lgs 334/99 nell'allegato riporta, tra le categorie di sostanze, i tossici e molto tossici (la classe ma non la classificazione), facendo chiaramente riferimento ai criteri della dir.67/548/CEE all'epoca vigente.

Non risultano specificate le frasi di rischio associate alla classificazione come tossico o molto tossico di conseguenza sembrerebbero incluse, oltre alla tossicità acuta, anche gli effetti acuti non letali (R39) e la tossicità ripetuta (R48), come indicato dalle seguenti classificazioni:

T, R39 Pericolo di effetti irreversibili gravi.

T+,R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

T, R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

Si rileva che l'applicazione della direttiva Seveso è da sempre intesa come riservata agli effetti conseguenti ad esposizione acuta, in quanto correlata alla fuoriuscita accidentale di sostanze pericolose in caso di incidente rilevante. Di conseguenza solo le classificazioni T, R39 e T+ R39 sembrano soddisfare tale requisito.

Questa interpretazione è ripresa dalla Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, detta anche Seveso III, che introduce i riferimenti al regolamento CLP.

Tale direttiva infatti, specifica che ricadono nel campo di applicazione:

- i Tossici acuti categorie da 1 a 3 e
- i Tossici per uno specifico organo bersaglio (STOT SE , corrispondenti a T, R39 e T+, R39 (esposizione singola) cat 1).

e pertanto il CLP esclude lo STOT RE corrispondente a T, R48.

L'asbesto era classificato come T R48/23 (tossico per inalazione) secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE ed è ora classificato come STOT RE 1 secondo i criteri del regolamento CLP mediante l'utilizzo della tabella di conversione dell'Allegato VII. Tale sostanza quindi non soddisfa i criteri previsti oggi dalla Direttiva Seveso III.

Sulla base delle competenze di questo Centro relative alla classificazione delle sostanze, l'asbesto non risulterebbe tra le sostanze da assoggettare alla direttiva Seveso.

In merito all'osservazione che nel C&L Inventory, la sostanza "Asbestos" sia stata notificata come "sostanza Seveso", si fa presente che l'Agenzia ECHA dà l'opportunità ai fabbricanti/importatori, destinatari dell'obbligo della notifica previsto dal CLP art. 40, di richiamare implicazioni per normative a valle (Seveso, rifiuti, sicurezza lavoro ecc.) e quindi la presenza nell'inventario ECHA di tale annotazione è da attribuire a quanto riportato su base volontaria dai notificanti.

Il Direttore del
Centro Nazionale Sostanze Chimiche
Dot.ssa Rosa DRAISCI

